

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2009, n. 30-12297

D.G.R. n. 21-4844 del 11.12.2006. Proroga termini di sperimentazione grandi strutture di vendita e modifica art. 9, c. 4, dell'allegato .

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

la legge regionale 12.11.1999 n. 28 dispone, all'art. 3 c. 2 lett. d), che il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo, specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento.

In attuazione della citata disposizione di legge, la D.C.R. 563-13414/1999, in una prima fase, a seguito delle modifiche intervenute con DCR 347-42514/2003 (in vigore dal 23 gennaio 2004):

- subordinava, all'art. 17, c. 4 ter, il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita ubicate nelle sole localizzazioni L.2. ed L.3. alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato di impegno a corrispondere un onere aggiuntivo -computato in una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria-, specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano;

- assegnava alla Giunta regionale la competenza a stabilire modalità operative e parametri per il perseguimento degli obiettivi e l'attuazione delle previsioni di legge.

Per effetto delle modificazioni intervenute nella formulazione della DCR 563-13414/1999 con la DCR. 59-10831/2006 (art. 15 c. 11 bis), a partire dal 30 marzo 2006 l'applicazione dell'onere aggiuntivo è stata estesa alle autorizzazioni per medie e grandi strutture riferite anche alle zone A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, L1, confermando l'onere per le L.2..

Con deliberazione n. 21-4844 in data 11.12.2006 la Giunta Regionale ha definito i criteri, le modalità operative ed i parametri di dettaglio per il perseguimento delle finalità e l'attuazione delle disposizioni di legge e della successiva deliberazione consiliare, con riferimento, per una prima fase sperimentale di applicazione, alle sole autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita al dettaglio.

In proposito, l'art. 9, comma 2, lett. b) della deliberazione di Giunta regionale prevede che, per il caso delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita rilasciate prima dell'entrata in vigore della deliberazione di Giunta, tutte le prescrizioni e le indicazioni attuative per l'assolvimento dell'onere aggiuntivo da parte del privato, sono indicate in apposito atto dirigenziale del responsabile del procedimento in sede regionale, a seguito di specifico procedimento istruttorio.

Si è ritenuto necessario quindi procedere secondo quanto previsto dalla citata deliberazione di Giunta, con riferimento, anzitutto, alle autorizzazioni per grandi strutture di vendita, richieste a decorrere dal 23.1.2004 ed autorizzate prima dell'entrata in vigore della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006, ed ubicate nelle localizzazioni commerciali L2 e L3, a norma della DCR 563-13414/1999, nel testo risultante a seguito delle modifiche intervenute con la DCR n. 347-42514/2003

La fase sperimentale prevista dalla DGR n. 21-4844 del 11.12.2006 (conclusasi il 31.12.2008), è stata accompagnata, nel suo andamento, da un'azione costante di monitoraggio e valutazione dei risultati, per consentire di verificare se la metodologia nel suo complesso sia stata adeguata al perseguimento dell'obiettivo di legge e quindi, eventualmente, se sia opportuna una rimodulazione dei criteri metodologici previsti dalla delibera menzionata.

Gli esiti della sperimentazione hanno consentito di rilevare che su 65 autorizzazioni amministrative rilasciate per grandi strutture di vendita prima dell'entrata in vigore della DGR n. 21/2006:

- le strutture commerciali attive ed operanti sono un terzo di quelle autorizzate,

- un altro terzo hanno ottenuto i permessi di costruire,
- per le restanti, alcune hanno ottenuto l'esclusione del progetto dalla fase di verifica ambientale prevista dalla LR 40/98, altre hanno ottenuto solo la proroga dei tempi di validità delle autorizzazioni amministrative prevista dall'art. 5 della LR 28/99.

Risulta quindi che l'onere aggiuntivo è stato versato solo dal terzo delle utenze che ha attivato le autorizzazioni, mentre i 2/3 non hanno ovviamente ancora provveduto, non avendo al momento prospettive immediate di attivazione, non essendosi ancora conclusi i procedimenti amministrativi preliminari all'avvio della fase costruttiva e quindi di attivazione delle strutture.

Per la situazione in essere evidenziata dalla fase di monitoraggio si ritiene indispensabile prorogare di ulteriori anni due i termini della sperimentazione, per consentire una verifica completa ed esaustiva della metodologia adottata analizzandone l'adeguatezza in relazione al perseguimento dell'obiettivo di legge sia per le autorizzazioni amministrative rilasciate per le grandi strutture di vendita prima dell'entrata in vigore della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006 sia per le autorizzazioni amministrative rilasciate per le grandi strutture di vendita dopo l'entrata in vigore della deliberazione menzionata.

Oltre a quanto sopra evidenziato il monitoraggio effettuato ha posto in evidenza un'altra problematica che necessita di un miglioramento al fine di ripristinare una situazione di equilibrio ed eguaglianza tra le varie fattispecie amministrative generate dalle norme contenute nell'art. 9 della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006 "Norme di procedimento", che individua due tipi di procedure per i due regimi autorizzativi differenti:

- il primo, normato dal comma 3, relativo alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della norma della DGR richiamata, in cui il privato sottoscrive l'obbligo del versamento dell'onere aggiuntivo al momento del rilascio dell'autorizzazione e versa l'onere al momento dell'attivazione dell'esercizio;
- il secondo, normato dal comma 4 relativo alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della norma della DGR richiamata, in cui il privato aveva già sottoscritto l'obbligo al versamento dell'onere aggiuntivo al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, con obbligo al pagamento dell'onere entro due anni dalla data della determinazione dirigenziale che calcolava l'onere dovuto ed il riparto dello stesso secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 2).

Come precedentemente esplicitato il monitoraggio effettuato per le autorizzazioni amministrative rilasciate per le grandi strutture di vendita prima dell'entrata in vigore della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006 ha evidenziato che solo un terzo risultano attive ed operanti, mentre le altre sono in fasi procedurali molto arretrate rispetto alla scadenza dei termini, che si colloca tra la fine del mese di settembre e i primi giorni di ottobre del corrente anno

Tale problematica non poteva essere prevista al momento dell'approvazione della norma ed è imputabile sostanzialmente alla situazione economica generale che ha visto un forte rallentamento dei consumi, mettendo le imprese della distribuzione commerciale in una condizione di maggiore attenzione al mercato potenziale entro cui si collocano per evitare investimenti non adeguatamente produttivi in relazione agli investimenti

Sulla base dello stato di fatto descritto e nella considerazione che le esternalità negative generate dalle grandi strutture di vendita nei confronti dei comuni confinanti si esplicano al momento dell'attivazione delle stesse e non al momento del rilascio delle autorizzazioni amministrative, si ritiene necessario procedere alla modifica dell'art. 9 comma 4 della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006, relativo alle modalità temporali di corresponsione dell'onere aggiuntivo determinato con atto dirigenziale per le autorizzazioni amministrative per grandi strutture di vendita rilasciate prima dell'entrata in vigore della deliberazione menzionata, nel senso di uniformare le medesime a quelle previste, per le autorizzazioni rilasciate dopo la DGR menzionata, dall'art. 9, comma 3 della stessa, per il quale "il privato versa l'onere al momento dell'attivazione dell'esercizio".

Tutto ciò premesso:

vista la L.R. n. 28/99 come integrata dalla LR n. 37 del 23.12.2003 art. 3 c. 2 sub. d);

vista la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la DGR n. 21-4844 del 11.12.2006;

richiamato il carattere sperimentale della metodologia e dei criteri individuati, con limitazione alle sole grandi strutture di vendita, e la costante, parallela, azione di monitoraggio e valutazione degli effetti dei procedimenti condotti nel corso della fase sperimentale;

rilevata la necessità di procedere ad una proroga dei tempi di sperimentazione di ulteriori anni due, rispetto al termine indicato nella DGR n. 21-4844 del 11.12.2006 fino al 31.12.2010

vista inoltre l'esigenza di procedere, per le motivazioni descritte, alla modifica dell'art. 9 comma 4 della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006;

la Giunta Regionale, richiamati i contenuti e le motivazioni indicati nella premessa, unanime,

delibera

- di prorogare di due anni, dal 1.1.09 fino alla data del 31.12.2010, i termini della sperimentazione prevista, con riferimento alle sole grandi strutture di vendita, dalla DGR n. 21-4844 del 11.12.2006 recante disposizioni attuative per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 3 della LR 28/99 smi e dell'art. 15 della DCR n. 347-42514/03 e della DCR n. 59-10831/2006, adottate a parziale modifica ed integrazione della deliberazione consiliare 29.10.99 n. 563-13414 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione 31 marzo 1998 n. 114"

- di sostituire il comma 4 dell'art. 9 dell'allegato alla DGR n. 21-4844 del 11.12.2006 con il seguente:

- "Per le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente atto, il privato richiedente deve corrispondere le somme dovute a titolo di onere aggiuntivo direttamente ad ognuno dei comuni interessati, secondo le modalità degli stesso indicate ai sensi del precedente c.1. La corresponsione dell'onere deve avvenire prima dell'attivazione dell'esercizio commerciale."

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)